

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 105 DEL 20 DICEMBRE 2023

Oggetto: Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio dei bacini regionali liguri: Piano di bacino Ambito 20 "Golfo della Spezia". Art. 68 commi 4-bis e 4-ter decreto legislativo n. 152/2006. Approvazione della variante non sostanziale, relativa alla riperimetrazione delle fasce di inondabilità dei principali torrenti nel comune della Spezia (SP). Aggiornamento delle mappe del PGRA ai sensi dell'art. 14 della disciplina di PGRA.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)";
- al comma 4 prevede che "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio de mulstra u proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto al comparato del comparato del distretto al comparato del comparato del comparato del distretto al comparato del co



individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità";

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che "Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016";

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale "il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante", "provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità", nonché "assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo" e "sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali", e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. materia di pianificazione di bacino distrettuale;



VISTO in particolare l'art. 65 comma 6 "(...), le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano a adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni";

VISTO l'art. 68 comma 4-bis e 4-ter del decreto legislativo 152/2006, inseriti dalla legge 16 luglio 2020, n. 76, che prevedono rispettivamente che "Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1" e che "Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis";

VISTA la legge della regione Liguria 15 luglio 2022, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento" e in particolare l'art. 3 "Modifica all'art. 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ai sensi del quale è previsto che "La Regione, nell'ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, provvede, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, a emanare le disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica."

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al prevede che "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della



presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione";

VISTO il d.p.c.m. 1° dicembre 2022, recante "Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023, entrato in vigore il 22 febbraio 2023 ed in particolare l'art. 3 dello stesso, che al comma 4 prevede che "Nella restante parte del territorio del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, comprendente i bacini regionali liguri e la parte ligure del bacino del fiume Magra, il Piano di gestione del rischio di alluvione, approvato con il presente decreto, subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989, vigenti in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del decreto legislativo 152/2006" e al comma 5 specifica che "ai fini di quanto previsto ai commi 3 e 4 le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico, anche al fine di garantire il progressivo superamento dei Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989, vigenti in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del decreto legislativo 152/2006";

DATO, QUINDI, ATTO CHE nel territorio ligure del distretto, comprendente i bacini regionali liguri, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, commi 4 e 5, del suddetto d.p.c.m. 1° dicembre 2022 e in coerenza con la sopra richiamata deliberazione della CIP n. 26/2021, nelle more dell'emanazione della disciplina della regione Liguria di attuazione alle disposizione del PGRA nel settore urbanistico, in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del decreto legislativo 152/2006 continuano ad essere vigenti i Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico, adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989;

VISTO, QUINDI, il Piano di bacino dell'Ambito 20 "Golfo della Spezia"; RICORDATO CHE:

a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo "Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri", firali di sassicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei pina di bacini stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono stato di minale.



modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;

- il suddetto Accordo è stato successivamente aggiornato e prorogato fino al 31 dicembre 2021 e con decreto del Segretario Generale n. 41 del 17 maggio 2021 sono state definite, ai sensi di quanto previsto all'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del decreto legislativo 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti;
- successivamente, in data 21 febbraio 2022, al fine di continuare a regolamentare le varie attività in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, relative ai Piani di bacino ex lege 183/1989 emanati delle soppresse Autorità di bacino e ancora vigenti sul territorio dei bacini liguri, è stato sottoscritto un nuovo accordo, che riporta nell'allegato 1 le modalità e gli indirizzi procedurali per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative legate all'aggiornamento e alla gestione dei PAI vigenti nel territorio dei bacini liguri in continuità con quelle concordate in attuazione del precedente accordo;
- il suddetto Accordo scadrà il prossimo 31 dicembre 2023;

DATO ATTO CHE nel corso del 2023 la regione Liguria, in attuazione dell'art. 65 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e di quanto previsto al sopra richiamato comma 4 dell'art. 3 del d.p.c.m. 1° dicembre 2022 di approvazione del I° aggiornamento del PGRA ha elaborato uno schema di regolamento regionale recante disposizioni per l'attuazione del PGRA, che è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 3801 del 18 aprile 2023 e sul quale l'Autorità, ai sensi dell'art. 91 comma 1 ter 2 della L.R. 18/1999, ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 3516 del 27 aprile 2023;

DATO, ALTRESI', ATTO CHE, come comunicato dalla regione Liguria con nota prot. n. 0984947 del 10 luglio 2023 (assunta al protocollo dell'Autorità con n. 5966 del 11 luglio 2023), in sede di esame consiliare del testo del regolamento è emersa la necessità di svolgere alcuni approfondimenti di carattere tecnico sulle soglie di pericolosità, con particolare riferimento alla difesa delle edificazioni e delle aree urbanizzate dalle inondazioni con interventi di gestione del rischio di tipo passivo;

VISTA la nota prot. 1806286 del 15 dicembre 2023 (assunta al protocollo dell'Autorità di bacino al n. 11390 del 18 dicembre 2023) nella quale la regione Liguria ha rappresentato la necessità di posticipare l'approvazione del regolamento a quando saranno disponibili i risultati degli approfondimenti in corso di svolgimento e ha comunicato di ritenere che, nelle more dell'approvazione del regolamento, "possano trovare comunque applicazione le norme dei previgenti Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionale ligure e interregionale del fiume Magra, per quanto non in contrasto con la disciplina del PGRA. Ciò al fine di far sì che, nelle more dell'approvazione del regolamento, qualsiasi intervento da realizarei della aree a pericolosità di inondazione fluviale mappate dal PGRA (che coincidono, per la territoria



ligure, con le analoghe aree mappate dai PAI previgenti) sia realizzato in condizioni di gestione del rischio";

DATO ATTO CHE l'art. 14 della disciplina di Piano del PGRA costituisce il riferimento normativo immediatamente vincolante per l'aggiornamento delle mappe della pericolosità da alluvioni del PGRA e tiene conto dell'esercizio di competenze ripartite tra Autorità di bacino distrettuale e regione in materia di aggiornamento del quadro conoscitivo, stabilendo ai commi 3 e seguenti che "3. Il riesame e l'aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo principale, così come definito all'art. 5, sono elaborati dall'Autorità di bacino distrettuale e approvati con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa, anche secondo quanto previsto da appositi accordi sottoscritti con le Regioni territorialmente competenti, sulla base del programma annuale di riesame della mappa della pericolosità da alluvione relativamente al reticolo principale, definito di concerto con le Regioni e pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale, al fine di assicurare adeguate forme di pubblicità. 4. Ai fini di assicurare la coerenza della mappa della pericolosità da alluvione fluviale, le attività di cui al comma 3 sono svolte, sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 3, alla scala di sottobacino e, per quel che riguarda l'asta principale, per tratti di asta idraulicamente significativi. 5. Il riesame e l'aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo secondario, così come definito all'art. 5, possono essere svolti direttamente dalla Regione o dal Comune o dai Comuni territorialmente interessati, anche in forma associata, anche nell'ambito del procedimento di revisione e aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, in coordinamento con l'Autorità di bacino distrettuale e con la Regione, secondo quanto previsto da appositi accordi sottoscritti con le Regioni territorialmente competenti, al fine di assicurare adeguate forme di pubblicità. 6. Ai fini di assicurare la coerenza della mappa della pericolosità da alluvione fluviale, le attività di cui al comma 5 sono svolte, sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 3, alla scala di sottobacino o insieme di sottobacini. Allo scopo di garantire la coerenza con il reticolo principale l'Autorità di bacino distrettuale fornisce le condizioni al contorno necessarie. 7. Le modifiche alla mappa di pericolosità da alluvione fluviale, conseguenti alle attività di cui ai commi 5 e 6, devono essere trasmesse, secondo le modalità e con la documentazione prevista dall'allegato 3, all'Autorità di bacino distrettuale che, con decreto del Segretario Generale, provvederà a integrarle nel quadro di pericolosità del bacino";

RITENUTO, per tutto quanto sopra rappresentato, che:

- dalla data di scadenza (31 dicembre 2023) dell'accordo di collaborazione con la regione Liguria sopra richiamato, le mappe del PGRA costituiranno il riferimento cartografico unico in materia di pericolosità da alluvione; pertanto, da tale data, l'Autorità di bacino procederà all'aggiornamento delle sole mappe del PGRA ai sensi dell'art. 14 della disciplina di PGRA;
- come comunicato dalla regione Liguria con la nota sopra richiamata del 15 dicembre 2023, nelle more dell'approvazione del regolamento ai sensi del 15 91 comma 1 ter 2 della L.R. 18/1999, sulle medesime aree "possori regione comunque applicazione le norme dei previgenti Piani stralcio per l'assetto l'hoge de ico.



(PAI) regionale ligure e interregionale del fiume Magra, per quanto non in contrasto con la disciplina del PGRA. Ciò al fine di far sì che, nelle more dell'approvazione del regolamento, qualsiasi intervento da realizzarsi nelle aree a pericolosità di inondazione fluviale mappate dal PGRA (che coincidono, per il territorio ligure, con le analoghe aree mappate dai PAI previgenti) sia realizzato in condizioni di gestione del rischio";

VISTO il proprio precedente decreto n. 113 del 14 novembre 2022 avente ad oggetto "Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio dei bacini regionali liguri. Piano di Bacino Ambito 20. Presa d'atto della proposta di variante non sostanziale relativa alla riperimetrazione delle fasce di inondabilità dei principali torrenti, rii, fossi e canali nel comune della Spezia (SP), ai fini dell'avvio della fase di pubblicità. Adozione di misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione definitiva. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter del decreto legislativo 152/2006. Contestuale avvio della procedura di aggiornamento delle mappe del PGRA ai sensi dell'art. 14 della disciplina di PGRA";

DATO ATTO che, in coerenza con le modalità procedurali di cui all'allegato n. 1 all'accordo sottoscritto con la Regione Liguria in data 21 febbraio 2022 e con quanto previsto dall'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del decreto legislativo 152/2006:

- con nota prot. n. 9714 del 05 dicembre 2022, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto A.6 del citato Allegato 1 all'accordo sopracitato, si è provveduto a trasmettere alla Regione Liguria il soprarichiamato decreto del Segretario Generale n. 113/2022;
- la Regione Liguria ha provveduto agli adempimenti relativi all'avvio della fase di pubblicità di cui al punto A.7 dell'Allegato 1 al sopracitato accordo, come risulta dalla nota trasmessa dalla stessa regione prot. 134799 del 30 novembre 2022 agli atti di questa Autorità al prot. n. 9578 del 1° dicembre 2022;
- con nota prot. 1362416 del 3 ottobre 2023, agli atti di questa Autorità al prot. 8766 del 3 ottobre 2023, la Regione Liguria ha, quindi, trasmesso la proposta definitiva non sostanziale al Piano di bacino dell'Ambito 20 e la contestuale proposta di aggiornamento della mappa del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), relativa alla riperimetrazione delle fasce di inondabilità dei principali torrenti nel comune della Spezia (SP), ai fini dell'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa e della successiva approvazione della variante ai sensi dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del decreto legislativo 152/2006;
- nella sopra citata nota prot. 1362416 del 03 ottobre 2023 la Regione Liguria ha rappresentato che l'avviso pubblico di informazione è stato pubblicato sul BURL n. 51 del 21 dicembre 2023 parte IV e all'albo pretorio del comune interessato dal 21.12.2022 al 20.01.2023 e che durante il periodo di pubblicazione sono pervenute n. 12 osservazioni; l'esito delle istruttorie condotte per ogni osservazione por con le relative considerazioni è riportato nella tabella di sintesi trassicore con la stessa nota, che si allega al presente atto;



VISTO, quindi, il parere favorevole sulla proposta definitiva alla variante al PAI, nonché sulla proposta di aggiornamento della mappa del PGRA, sopra citate, espresso, anche sulla base dell'istruttoria sulle osservazioni pervenute, dalla Conferenza Operativa nella seduta del 06 dicembre 2023;

DATO, QUINDI, ATTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi di quanto indicato ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del decreto legislativo 152/2006, all'approvazione della proposta di variante al PAI e della contestuale proposta di aggiornamento della mappa del PGRA, di cui in oggetto;

CONSIDERATO che tali varianti sono rappresentate nelle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, allegate al presente decreto, quali parti integranti e sostanziali;

RITENUTO QUINDI NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce della imminente scadenza in data 31 dicembre 2023 dell'accordo sottoscritto il 21 febbraio 2022 con la regione Liguria:

- approvare, ai sensi del comma 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del decreto legislativo 152/2006, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino dell'Ambito 20 relativa alla riperimetrazione delle fasce di inondabilità dei principali torrenti nel comune della Spezia (SP), risultante dalle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, parte integrante e sostanziale del presente atto. Al presente decreto è allegato, altresì, il documento contenente l'istruttoria sulle osservazioni pervenute durante la fase di pubblicità quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- procedere all'aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo principale del PGRA, in attuazione dell'art. 14 della disciplina di Piano, e ai sensi dell'art. 8 dell'accordo del 21 febbraio 2022, risultante dalle cartografie recanti la mappa attuale e la proposta di aggiornamento, parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che dal 1° gennaio 2024 tale mappa costituirà il riferimento unico in materia di pericolosità da inondazione fluviale;
- dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - Relazione generale;
 - Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi;
 - Carta del rischio idraulico;
 - Carte dei tiranti e delle velocità massime;
 - Allegati tecnici Studio idraulico di dettaglio;
- dare mandato agli uffici della Regione Liguria di provvedere agli ademisimenti relativi alla notifica al Comune interessato e alla pubblicazione sul BURTMel



decreto di approvazione della variante, in attuazione di quanto previsto dall'art. 68 comma 4-ter del decreto legislativo 152/2006 in ordine al rispetto delle procedure di partecipazione;

 dare atto che la variante di cui al presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul BURL e che, con l'entrata in vigore della stessa, cesseranno le misure di salvaguardia adottate con il decreto del Segretario Generale n. 113 del 14 novembre 2023;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato

DECRETA

- 1. approvare, ai sensi del comma 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del decreto legislativo 152/2006, visto il parere favorevole espresso, anche sulla base delle risultanze dell'istruttoria sulle osservazioni pervenute, dalla Conferenza Operativa nella seduta del 06 dicembre 2023, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico dell'Ambito 20 relativa alla riperimetrazione delle fasce di inondabilità dei principali torrenti nel comune della Spezia (SP), risultante dalle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, parte integrante e sostanziale del presente atto. Al presente decreto è allegato, altresì, il documento contenente l'istruttoria e l'esito sulle osservazioni pervenute durante la fase di pubblicità quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. procedere all'aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo principale del PGRA, in attuazione dell'art. 14 della disciplina di Piano, e ai sensi dell'art. 8 dell'accordo del 21 febbraio 2022, risultante dalle cartografie recanti la mappa attuale e la proposta di aggiornamento, parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la mappa della pericolosità da alluvione fluviale del Piano di gestione rischio di alluvioni (PGRA) è disponibile al seguente collegamento: https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5df4e2dc9f79431ea89eef064912c45a e che la stessa dal 1° gennaio 2024 costituirà il riferimento unico in materia di pericolosità da inondazione fluviale;
- 3. dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano:
 - Relazione generale;
 - Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi;
 - Carta del rischio idraulico;
 - Carte dei tiranti e delle velocità massime;
 - Allegati tecnici Studio idraulico di dettaglio;
- 4. dare mandato agli uffici della Regione Liguria di provvedere agli adempini alla notifica al Comune interessato e alla pubblicazione sul BURL del presente



di approvazione della variante, in attuazione di quanto previsto dall'art. 68 comma 4-ter del decreto legislativo 152/2006 in ordine al rispetto delle procedure di partecipazione;

- 5. dare atto che la variante di cui al presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul BURL e che, con l'entrata in vigore della stessa, cesseranno le misure di salvaguardia adottate con il decreto del Segretario Generale n. 113 del 14 novembre 2023;
- 6. copia della variante con i relativi elaborati è depositata presso la regione Liguria e il comune interessato ed è pubblicata sul sito web della regione nella sezione dedicata ai piani di bacino. Dell'approvazione della variante in oggetto è data, altresì, notizia sul sito web del distretto.



Piano di bacino ambito 20 – Variante fasce inondabilità comune della Spezia.

Osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicità

#	Prot	Data	Titolare	Sintesi Osservazione	Considerazioni	Esito
					La definizione di variante sostanziale discende	
					dalla L.R. 58/2009 e dalla DGR 894/2010. Le	
					varianti "sostanziali" sono quelle in cui emerga	
					l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte	
					fondamentali del Piano stesso, o nel caso di	
					modifiche od integrazioni che incidono	
					significativamente sulle sue previsioni.	
					Tutte le altre sono definite "non sostanziali",	
					consistenti in particolare nel recepimento di	
					approfondimenti tecnici e degli esiti di studi di	
					dettaglio.	
					La variante ha seguito il disposto dell'art. 68.	
					D.Lgs 152/2006 "Procedura per l'adozione dei	
					progetti di piani stralcio" e in particolare gli	1
					articoli 4 bis e 4 ter:	
					4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei	
					relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma	
	Prot-		Associazione	A) LA MENDACITA' DEL PRINCIPIO DI "NON SOSTANZIALE" DELLA	1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche	
	2023-	16.gen.2023	Proprietà Edilizia	VARIANTE OGGETTO DELL'AVVISO	della perimetrazione e/o classificazione delle	
	0053444	16.gen.2025	della Spezia	La variante interessa ampie porzioni di territorio e quindi non può	aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio	Non acco
	0055444		(APE)	essere considerata "NON SOSTANZIALE"	relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle	
					soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18	
					maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione	
			2		di interventi collaudati per la mitigazione del	
					rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto	
					idrogeologico o da approfondimenti puntuali del	
					quadro conoscitivo, sono approvate con proprio	
					atto dal Segretario generale dell'Autorità di	
					bacino distrettuale, d'intesa con la Regione	
					territorialmente competente e previo parere	
					della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al	
					presente comma costituiscono parte integrante	2000
					degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo	ORITA
					67, comma 1.	SETR
					4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma	16 200
					4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure	
					di partecipazione previste dalle norme tecniche di	1 SE SE
					attuazione dei piani di bacino vigenti ne	1 Second

#	Prot	Data	Titolare	Sintesi Osservazione	Considerazioni	Esito
					territorio distrettuale e, comunque, garantendo	
					adeguate forme di consultazione e osservazione	
- 1					sulle proposte di modifica. Nelle more	
-					dell'espletamento delle procedure di	
					aggiornamento, il Segretario generale	
					dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare,	
1					sulla base del parere della Conferenza Operativa,	
1					misure di salvaguardia che sono	
1					immediatamente vincolanti e restano in vigore	
					sino all'approvazione dell'aggiornamento del	
1					piano di cui al comma 4-bis.	
				B) LA DIMOSTRAZIONE DELLA ERRONEITA' NELL'ADOZIONE DEL		
				DECRETO ASSUNTO	 	
				Nel decreto, per due volte, è scritto che la variante interessa il	Errore materiale, ininfluente.	
-				Comune di Genova, invece che della Spezia.		
1				©) VARIANTE AL PIANO DI BACINO SU BASE DI INDAGINE REDATTA		
1				NEL 2018-9 APPLICATA IN VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DEL DGR		
				1634/2005 -DGR 357/2008 DEL DGR 507 DEL 2019		
1				_a relazione tecnica richiamata dal decreto ed assunta a nuova		
1				"modifica non sostanziale del piano di bacino" non tiene conto di		
				alcuni assunti contenuti nel DGR 507 del 2019 ed in particolare dei	Tali osservazioni riguardano aspetti legati al	
1				-equisiti di calcolo da utilizzare per i corsi d'acqua "ibridi".		Non accolta
١				Aggiungiamo a ciò che nello schema presentato , vengono	esulano le tematiche dei piani di bacino.	
1				considerati come corsi d'acqua il Rossano, il Valdellora , lo Stagno, il		
١				Tombone e il Melara che allo stato attuale sono completamente		
-				tombinati e costituiscono rete di drenaggio delle acque o di		
1				drenaggio urbano, quindi privi di alcuna rilevanza		
ı				D) MANCATA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DEI CORSI		
-				D'ACQUA DEL BACINO 20		
1		+		Il comune di Spezia è un comune ricco di acqua, ma la sua	Considerazioni prive di ogni fondamento	190
1				condizione di pericolosità è praticamente nulla, se consideriamo	tecnico. La finalità della variante è proprio	1
				l'altezza acqua raggiungibile (max 30 cm) e la forza dell'acqua.	individuare le aree pericolose per evitare vittime	
				Nell'evento alluvionale del 2011, che ha colpito la val di Vara e le	e sfollati.	
1				Cinque Terre, provocando nella Provincia 10 morti e 1183 sfollati,	o stoliatil	
				nel comune della Spezia non si sono registrati né morti, né sfollati		
_		!	-	usha specia from 51 30110 registrata ne morti, ne sionati		
T				Necessità di un approfondimento tecnico idraulico per rimodulare	1. Il rapporto con eventuali fenomeni	RITA
- 1			UID	I		LANIA

2	Prot- 2023- 0067859	18.gen.2023	ANCE La Spezia
---	---------------------------	-------------	----------------

Necessità di un approfondimento tecnico idraulico per rimodulare le determinazioni assunte per le seguenti ragioni:

 manca una valutazione empirica e concreta dei fenomeni (alluvionali) preesistenti. La determinazione pare in contrasto con i precedenti provvedimenti (positivi) Il rapporto con eventuali fenomeni
 alluvionali preesistenti può avere solo il
 fine di verificare l'attendibilità dei risultati
 delle modellazioni idrauliche svolte. Nel
 caso in cui non si sono verificati fenomeni



#	Prot	Data	Titolare	Sintesi Osservazione	Considerazioni	Esito
				ambientali (VAS o VIA). La variante collide con il PTR, adottato nel 2022. Non è stata svolta la fase di consultazione preventiva ex art. 68, c.4 ter, d.lgs. 152/2006. 2. Le misure di salvaguardia paiono difformi dai canoni di adeguatezza e proporzionalità dei provvedimenti amministrativi. Si chiede pertanto di: 3. attivare la procedura di consultazione pubblica ex art. 68, c.4 ter, d.lgs. 152/2006; 4. procedere ad un approfondimento tecnico e all'eventuale rimodulazione del regime classificatorio; 5. revocare l'adozione delle misure di salvaguardia	alluvionali recenti, ciò non è possibile. In ogni caso, il fatto che non si siano verificati fenomeni alluvionali recenti non esclude che si possano verificare in futuro. Il piano di bacino è strumento sovraordinato al PTR. 2. Le misure di salvaguardia si applicano dappertutto e sono definite dalle norme del piano. 3. La consultazione è stata effettuata secondo quanto previsto dall'Accordo con AdB.	
3	Prot- 2023- 0071664	19.gen.2023	La Spezia Container Terminal - LSCT	Viene trasmesso uno studio idraulico di dettaglio realizzato da Hydrodata con un affinamento nell'area LSCT, basato su nuovi rilievi topografici di dettaglio e sulla geometria aggiornata del tratto terminale del Fossamastra, oggetto di recente sistemazione idraulica	Le impostazioni sono quelle adottate nel modello "variante", ma con geometrie localmente aggiornate. Limitate variazioni locali nell'estensione delle aree.	Accolta. Corrette localmente fasce.
4	Prot- 2023- 0072335	19.gen.2023	ORDINE ARCHITETTI LA SPEZIA	Auspicano un maggior coinvolgimento su un tema di così vasta portata, attraverso una consultazione aperta al contributo partecipativo tecnico e istruttorio, che pure l'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 prevede. Permane la disponibilità ad un confronto costruttivo e garante delle reciproche autonomie istituzionali anche finalizzato alla risoluzione delle derivanti problematiche in tema di sicurezza e urbanistica.	La fase pubblica è stata condotta secondo quanto previsto dalla normativa e dagli indirizzi regionali condivisi dall'Autorità di Bacino	Non accolta
5	Prot- 2023- 0076379	20.gen.2023	So.Co.Li. S.r.l. Lunimagra S.r.l.	La classificazione dell'area individuata nel PUC come "Distretto di Trasformazione AD4", sita in via Lunigiana, non rispetta la morfologia dei luoghi. Infatti l'area è posta tutta alla stessa quota, superiore a quella delle aree circostanti classificate in B0, ma è parte in fascia A e parte bianca.	L'osservazione è basata solo su considerazioni generali sullo stato dei luoghi non supportate da documentazione adeguata, quale, ad esempio, rilievi topografici.	Non accolta
6	Prot- 2023- 0076636	20.gen.2023	Edilizia Tirrena S.p.A.	L'area di interesse, collegata al rio Val dell'Ora, è stata inserita in fascia A. Il rio è classificabile come ibrido, ai sensi della DGR 507/2019. Si propone una differenziazione delle fasce sulla base della gerarchia dei corsi d'acqua, sospendendo temporaneamente il regime di salvaguardia per gli "ibridi", in attesa della definizione della specifica normativa da associarvi.	I corsi d'acqua ibridi riguardano il reticolo regionale e la polizia idraulica, non il piano di bacino. Peraltro, ad oggi la norma sugli "ibridi" non è definita e pertanto non applicabile.	Non account

#	Prot	Data	Titolare	Sintesi Osservazione	Considerazioni	Esito
				Peraltro le aree inondabili degli "ibridi" hanno un modesto livello di pericolosità, in termini di tiranti e velocità e pertanto possono essere gestite come fasce B a bassa pericolosità.	Le misure di salvaguardia garantiscono il non aumento del carico insediativo in aree a pericolosità idraulica.	
7	Prot- 2023- 0082125	23.gen.2023	Collegio Geometri	 La variante non può essere considerata "non sostanziale" in quanto interessa ampie porzioni di territorio. Anzi nemmeno "variante", in quanto inserisce nuove aree e non si limita a modificare le vecchie. Le norme non sono aggiornate alle normative sugli interventi edilizi (Dlgs 380/01) generando confusione. La variante si pone in contrasto con procedure VAS già concluse nonché con il PTR. si ritiene immotivata la salvaguardia, in quanto in 30 giorni è un periodo troppo limitato. La variante risulta di fatto lesiva degli interessi del cittadino e dello stesso sviluppo socio economico della città, in molti casi senza raggiungere l'obbiettivo prefissato della tutela. 	 Vedi osservazione # 1. Le norme volontariamente non sono aggiornate alle definizioni del Dlgs 380/01 in quanto per garantire la principale finalità del piano, ossia il non aumento delle condizioni di rischio attuale e la tutela della pubblica e privata incolumità, è necessario superare, se del caso, la qualificazione strettamente edilizia degli interventi ammessi e/o vietati o le varie accezioni riscontrabili negli specifici strumenti urbanistici. Pertanto i divieti e limiti della disciplina del PAI vanno riferiti alla natura sostanziale dell'intervento, a prescindere dalla categoria in cui gli stessi sono ascritti in base allo strumento urbanistico ovvero al T.U. (DGR 848/2003) La variante è conseguente alla redazione di un nuovo studio specifico; pertanto non rilevano gli esiti di valutazioni ambientali pregresse. 30 giorni è la durata prevista dalla norma. 	Non accolta
8	Prot-			La variante compromette la realizzazione delle opere già autorizzate ed avviate (impianto BESS autorizzazione D.D. n.55/13/2022 del 27 ottobre 2022 ed impianto fotovoltaico autorizzato con determina della Provincia della Spezia n° 1093 del 09/11/2022) e, più in generale, il programma di riutilizzo	Sulle opere già autorizzate si applica il regime transitorio previsto dall'art.24 delle norme di attuazione del piano di bacino.	

dell'importante compendio immobiliare, ora occupato dalla

Richiama poi le stesse argomentazioni dell'osservazione #2.

rimodulazione del regime classificatorio;

2. revocare l'adozione delle misure di salvaguardia.

1. procedere ad un approfondimento tecnico e all'eventuale

Prot-

2023-

0082182

23.gen.2023

ENEL PRODUZIONE

Centrale ENEL.

Si richiede:

Non accolta

Gli approfondimenti tecnici che comportano adeguamento della classificazione delle aree possono essere presentati in qualunque momento.

#	Prot	Data	Titolare	Sintesi Osservazione	Considerazioni	Esito
9	Prot- 2023- 0082361	23.gen.2023	TARROS GROUP	 Non sono state effettuate le modalità di partecipazione previste dal c. 4 ter dell'art.68 del D.lgs. 152/2006. In mancanza di tale forma di consultazione, si chiede la riadozione del piano, previo esperimento di adeguate e diffuse forme di consultazione. Non è variante "non sostanziale". L'analisi nell'area di interesse è superficiale e parziale. La variante è in contrasto con la VAS alla quale è stato assoggettato un PUO nell'area di interesse. Violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità. La classificazione delle banchine è incongrua e immotivata. Se ne chiede la revisione. Riavviare la fase di consultazione pubblica per riadottare il piano. In subordine, modificare il piano nelle parti di interesse, attribuendo alle stesse una qualificazione consona ed adeguata. 	 La fase pubblica è stata condotta secondo quanto previsto dalla normativa e dagli indirizzi regionali condivisi dall'Autorità di Bacino. Vedi oss. #1. Il livello di approfondimento dello studio idraulico a supporto della variante è adeguato alla definizione delle fasce di inondabilità. Vedi oss. #7.3. La classificazione deriva dai risultati del modello idraulico. Non si ritiene necessario 	Non accolta
10	Prot- 2023- 0082529	23.gen.2023	LEONARDO	 Omessa comunicazione avvio del procedimento, inadeguatezza delle modalità di comunicazione e insufficienza del termine per la formulazione di osservazioni. Si chiede una proroga di 90 giorni per le osservazioni. Condivide le considerazioni formulate da Confindustria Spezia (allegate alla nota, ma non trasmesse a noi da Confindustria). Grave danno per la valorizzazione economica del complesso di proprietà e comunque difficoltà gestionali. Si chiede: Proroga di almeno 90 giorni per formulare osservazioni; 	 Si è seguito il procedimento previsto dai commi 4 bis e 4 ter dell'art.68 del D.lgs. 152/2006 e degli indirizzi procedurali regionali. Si rimanda alle considerazioni relative all'osservazione #2. 	Non accolta

Si rimanda alle considerazioni relative

all'osservazione #2.

2. Accoglimento osservazioni di cui ai punti 2 e 3.

Contiene le stesse argomentazioni dell'osservazione #2.

trasmesso in allegato all'osservazione #10.

Confindustria

La Spezia

10

bis

Nessuna registrazione a

protocollo

Documento non pervenuto direttamente da Confindustria, ma

AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO S Protocollo Arrivo N. 8766/2023 del 03-10-2023

Non accolta

# Prot	Data	Titolare	Sintesi Osservazione	Considerazioni	Esito
Prot- 11 2023- 0082723	23.gen.2023	Sig. P.D. Ferrari	La variante non può essere considerata "non sostanziale". E' necessario una riformulazione delle norme. Studio poco accurato e approfondito. Non considera corsi d'acqua "ibridi" Approccio poco partecipativo. Si richiede: 1. ritiro in autotutela della variante in attesa di uno studio più approfondito 2. sospensione del regime di salvaguardia;	La variante è definita "non sostanziale" in accordo con indirizzi regionali (vedi oss. # 1) Lo studio esteso all'intero territorio comunale ha un grado di approfondimento adeguato ai fini della pianificazione di bacino. E' sempre possibile miglioralo localmente, sulla base di studio di dettaglio locali, adeguatamente supportati. I corsi d'acqua ibridi riguardano il reticolo regionale e la polizia idraulica, non il piano di bacino.	Non accolta

Prot-2023-2098524 26.gen.2023 Residenti via Cantarana – loc. La Chiappa Osserv

Osservazione al Comune sull'opportunità di consentire nuove edificazioni nell'area di via Cantarana.

Osservazione non pertinente con la variante; comunque, buona parte dell'area è stata inserita in fascia A nella variante.

pertinente

Non







